

prescrizione che limitava l'esercizio dell'impianto a sole due linee produttive su tre, il TAR ha ritenuto che la stessa non violasse il principio di proporzionalità, come sostenuto dalla ricorrente, trattandosi di prescrizione a carattere temporaneo e, in concreto, esigibile dalla società ricorrente.

AR

## AIA. Rapporto con l'autorizzazione alle emissioni e valori soglia previsti nell'Allegato VIII alla Parte II

*TAR Friuli Venezia Giulia, sezione I, 27 maggio 2014, n. 229, Pres. Zuballi, Est. Tagliasacchi*

**Autorizzazione Integrata Ambientale - Inquinamento atmosferico - Autorizzazione alle emissioni - Rapporti - Valori soglia dell'Allegato VIII, Parte II, D.Lgs. n. 152/2006 - Capacità produttiva potenziale - Produzione effettiva - Sottoposizione ad AIA - Principio di precauzione**

In merito al rapporto tra AIA e autorizzazione alle emissioni, da un lato il combinato disposto degli articoli 4, comma 4, lettera c), e 5, comma 1, lettera o-bis), D.Lgs. n. 152/2006, prevede che la AIA sia diretta a regolare l'esercizio degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II; dall'altro lato, l'articolo 267, comma 3, dispone che l'AIA sostituisca l'autorizzazione alle emissioni di cui alla Parte V, D.Lgs. n. 152/2006; da ciò consegue che, salve le ipotesi specificamente elencate nell'Allegato VIII, le altre attività potenzialmente produttive di emissioni sono assoggettate all'autorizzazione di cui all'articolo 269, D.Lgs. n. 152/2006.

### NOTA

*Nella decisione in commento, il TAR Friuli Venezia Giulia è intervenuto in tema di Autorizzazione Integrata Ambientale andando a dirimere due peculiari questioni interpretative; in primo luogo ha affrontato il tema del rapporto tra la disciplina*

*IPPC di cui al Titolo III-bis della Parte II e quanto previsto dalla Parte V in tema di autorizzazione alle emissioni in atmosfera; in secondo luogo, il Tribunale ha offerto la propria chiave ermeneutica in ordine al concetto di «valore soglia», previsto nell'Allegato VIII alla Parte II quale criterio per delimitare il campo di applicazione della disciplina IPPC.*

*In estrema sintesi, la vicenda sottoposta al vaglio del TAR ha visto la società ricorrente, attiva nell'allevamento di polli da carne, proporre ricorso avverso il provvedimento provinciale di archiviazione, per incompetenza, di un procedimento volto all'emissione di un'autorizzazione ex art. 269, D.Lgs. n. 152/2006. La provincia destinataria dell'istanza, infatti, aveva sostenuto la propria incompetenza, ritenendo che l'attività svolta dalla società dovesse essere assoggettata ad AIA regionale e non ad autorizzazione ex art. 269, D.Lgs. n. 152/2006; a detta della provincia, infatti, nel caso di specie doveva trovare applicazione il criterio della «potenziale capacità produttiva» e non, invece, quello della «capacità in concreto sfruttata».*

*Il TAR ha rigettato il ricorso e, quanto al rapporto tra AIA e autorizzazione ex art. 269, D.Lgs. n. 152/2006, ha confermato che la disciplina di cui alla Parte V trova applicazione per tutte le ipotesi non specificamente assoggettate alla disciplina IPPC; due i riferimenti normativi richiamati dal TAR a giustificazione dell'interpretazione proposta:*

- *gli artt. 4, comma 4, lettera c), e 5, comma 1, lettera o-bis), D.Lgs. n. 152/2006, che prevedono la sottoposizione ad AIA dei (soli) impianti specificamente individuati nell'allegato VIII alla Parte II;*
- *il comma 3 dell'art. 267, nel quale è previsto che l'AIA sostituisca l'autorizzazione alle emissioni di cui alla Parte V.*

*Quanto, invece, all'interpretazione del concetto di «valore soglia», il collegio ha preso atto che l'Allegato VIII prevede che gli stessi «si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa»; posto questo dato normativo, tuttavia, tre sono, ad avviso del TAR, gli elementi interpretativi che, nel caso di specie, portano*

a preferire il primo dei due valori, ovvero quello della capacità produttiva potenziale:

- innanzitutto, il fatto che in tema di allevamento di polli la soglia limite sia individuata dal punto 6.6. dell'Allegato VIII in riferimento ai "polli-posto" e non ai polli allevati; ciò dimostrerebbe, a detta del TAR, il favor del legislatore per un valore soglia di allevamento potenziale e non effettivo;
- in secondo luogo, l'art. 269 comma 1, collega l'autorizzazione alle emissioni allo stabilimento e non ai singoli impianti che lo compongono; da ciò conseguirebbe, secondo il Giudice triestino, l'irrelevanza che, nel caso di specie, due delle quattro linee produttive non fossero effettivamente messe in funzione;
- posto, infine, che tra le finalità del

D.Lgs. n. 152/2006, vi è la conservazione e il miglioramento dell'ambiente, ad avviso del TAR, anche in ambito autorizzativo deve essere preferita l'interpretazione della normativa che garantisce maggiormente il raggiungimento di questi obiettivi.

Sulla base di questi elementi, il Collegio ha, quindi, ritenuto che lo stabilimento della ricorrente, potendo potenzialmente produrre più di 40.000 polli (valore soglia previsto dall'Allegato VIII), dovesse essere sottoposto ad AIA e non ad autorizzazione ex art. 269. A detta del tribunale, infine, il riferimento alla «potenzialità inquinante» di un'attività umana, anche se in concreto non materialmente raggiunta, costituisce l'interpretazione maggiormente conforme al «principio di precauzione», cardine primario della materia ambientale. ■